



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno



Publicato all'albo Pretorio

Nr. _____/2025

dal 10/10/2025

Ordinanza n. 20/P.C./TERR. del 10/10/2025

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**, ai sensi dell'191 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 è legittimato a emettere Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi, ossia

1. *Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.*

2. *Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.*

2-bis. *All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:*



Via T. Tasso n.13 – 84051 Centola (SA) ☎ 0974-370711 – 📠 0974-1930138

e-mail: segreteria.centola@gmail.com pec: centola@pec.comune.centola.sa.it – C.F.: 84001790652

a) al comma 8, le parole: "3 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data";

c) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato".

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione Europea";

TENUTO CONTO che:

- a) il contratto di appalto relativo all'affidamento alla Ditta GF Scavi S.r.l. del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti è scaduto in data 24.09.2025 e che allo stato la G.F. Scavi sta continuando allo svolgimento del servizio giusta art. 5 comma 3 del capitolato speciale;
- b) che sul territorio comunale non sussistono le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria come accertato in data 26/9/2025 prot. n. 688/P.M. e in successiva data 7/10/2025 prot. 714/P.M. dalla Polizia Municipale di Centola che ha relazionato circa il mancato ritiro di rifiuti domestici in varie zone del territorio comunale con



ingravescenza, tra l'altro, della propagazione di esalazioni maleodoranti, accentuati dalle condizioni meteorologiche e dall'azione della fauna selvatica;

c) è prioritaria l'adozione di misure straordinarie anche in deroga alle vigenti disposizioni per evitare pericoli igienico sanitarie;

VISTE:

a) le richiamate note della Polizia Municipale di Centola;

b) le note dell'Asl Salerno, prot. 14435 del 6/10/2025 e n. 14785 del 9/10/2025 dove si evidenzia che *"la presenza di rifiuti dispersi in vari punti del territorio comunale può rappresentare pregiudizio per la salute umana"*;

CONSIDERATO che:

- sussistono i presupposti dell'art. 191 D.lgs. 152/2006 di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, non altrimenti tutelabile;
- non è più tollerabile la continuazione del rapporto, anche alla luce delle ripetute inadempienza della ditta GF Scavi ed è, pertanto, necessaria una immediata interruzione dell'attività attraverso la individuazione di un nuovo soggetto operatore a favore della prevalente salvaguardia delle esigenze di sicurezza ambientale e tutela sanitaria;
- inoltre, nel caso di specie, vi è l'impossibilità di affidare il servizio di igiene urbana con strumenti ordinari, atteso i tempi lunghi di definizione della gara in essere per l'individuazione del nuovo gestore, dovendo procedersi alla individuazione di un nuovo operatore economico da scegliersi in deroga ai criteri selettivi del codice dei contratti.
- nelle more della presente, vi è stato avviso-invito ad operatori economici interessati a svolgere il servizio *de quo*, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto senza incremento dei costi del personale e degli adeguamenti ISTAT e con tutela delle maestranze e invarianza, sia dei costi dell'utenza che della qualità dei servizi affidati;
- a seguito delle Manifestazioni di Interesse sono pervenute sette manifestazioni di interesse come attestato con nota 14782 del 9/10/2025 dal responsabile lavori pubblici arch. Magno Battipaglia. Questi ha precisato che solo tre delle aziende partecipanti hanno risposto nei termini di cui al richiamato avviso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

esaminate le domande e stante la urgente necessità di fronteggiare la situazione emergenziale **si individua**, come quella più idonea allo svolgimento del servizio *de quo*, la ditta **Green Attitude S.r.l.**, con sede in Pagani (SA) alla Via Mangioni 118-P.Iva 06091020658, in persona dell'amministratore Sig. Martone Francesco, che



appare avere comprovata esperienza nel settore e dare nel contempo garanzie di affidabilità e di immediata capacità di gestione del servizio;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n.201/2022;

VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

con la presente Ordinanza contingibile e urgente e poteri sostitutivi, ai sensi dell'art.191 D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., atteso che, risulta preminente al fine di scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio fondamentale, garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale e prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che, la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico - sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico e sociale:

A) LA IMMEDIATA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO CON LA DITTA GF SCAVI S.R.L.;

B) PER L'EFFETTO, L'**AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO IN PAROLA**, ALLA DITTA **GREEN ATTITUDE S.R.L.** CON SEDE IN PAGANI (SA), ALLA VIA MANGIONI 118- P.IVA 06091020658, IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE SIG. MARTONE FRANCESCO. L'AFFIDAMENTO SI INTENDE PER **MESI SEI** O PER QUELLA DIVERSA DURATA INFERIORE, QUALORA SI DEFINISCA LA GARA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, ALL'INTERNO DEL COMUNE DI CENTOLA COMPRESA LA GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE, SITA IN LOCALITÀ PORTIGLIOLA PRESSO LA FRAZIONE DI PALINURO, SALVO IL POTERE DI REITERA, IN CONFORMITÀ AL COMMA 4 DELL'ART.191 D.LGS. 152/2006;

DISPONE PER L'EFFETTO

1. di dare mandato agli uffici competenti per l'adozione di tutti gli atti, di natura gestionale, necessari e consequenziali alla presente Ordinanza, in coerenza con l'ORIGINARIO contratto d'appalto, nonché tutti gli atti presupposti e collegati;
2. di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario, in accordo con il Responsabile del settore LL.PP. – Ufficio Gestione Integrata Rifiuti, di assumere l'impegno di spesa scaturente dal presente atto;



3. la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line, nelle forme di legge, sul sito web del Comune e divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali;
4. di provvedere alla notifica della presente:
 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
 - al Ministero della Salute;
 - al Ministero delle Attività Produttive;
 - al Presidente della Regione Campania;
 - all'Autorità d'Ambito di Salerno;
 - alla Prefettura di Salerno;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Centola;
 - alla Stazione dei Carabinieri Parco – Stazione di Pisciotta;
 - al Comando della Polizia Municipale di Centola;
 - Capitaneria di Porto - Circomare di Palinuro;
 - alla ditta Green Attitude S.r.l., con sede in Pagani (SA) alla Via Mangioni 118- P.iva 06091020658, in pers. dell'amministratore Sig. Martone Francesco;
 - alla ditta GF Scavi S.r.l. corrente in Battipaglia alla Via Sandro Botticelli n.13.

RENDE NOTO

che a norma dell'art.3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n.241 avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n.104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Dalla Residenza Municipale, **li 10 ottobre 2025**

IL SINDACO
 Avv. *Rosalie Pirrone*


